



BIBLIOTECA DEI SAPERI

Esame delle istanze tecniche al fine del rilascio delle licenze nel settore di imposta delle Accise - Cenni su generazione, esigibilità e gestione del tributo “accisa”

Un momento fondamentale della gestione di quella particolare imposta che prende il nome di accisa è il rilascio della Licenza.

L'accisa è un'imposta indiretta (in quanto si abbatte indirettamente sui redditi delle persone) armonizzata in ambito UE, che grava su determinate categorie di prodotti:

- i prodotti energetici (cioè carburanti e combustibili liquidi e gassosi, di origine fossile e non, l'energia elettrica, il gas naturale)
- gli spiriti (cioè l'alcol e le bevande alcoliche)
- i tabacchi lavorati (cioè i prodotti da fumo come sigarette, sigari, tabacco per pipa)

Il diritto di accisa, cioè l'insieme degli obblighi legati all'applicazione del tributo, sorge con la fabbricazione del prodotto nel territorio dell'Unione Europea o con la sua importazione da paesi extra-UE. Nel caso dell'energia elettrica e del gas naturale il diritto di accisa sorge invece con la fornitura al consumatore finale (cioè, nell'istante in cui l'energia o il gas fluiscono nel contatore di utenza). L'accisa diventa esigibile (cioè sorge l'obbligo di pagarla) quando il prodotto viene immesso in consumo. Nel caso dell'energia elettrica e del gas naturale l'esigibilità coincide con la fornitura.

Ma chi è il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa? Ebbene il soggetto obbligato è il titolare del cosiddetto Deposito Fiscale, dal quale il prodotto è stato estratto per l'immissione in consumo. Invece, nel caso dell'energia elettrica e del gas naturale l'obbligo è in capo al Fornitore.

Come si calcola l'accisa? Ebbene per il calcolo è sufficiente moltiplicare l'aliquota di accisa, prevista per quel prodotto, per la quantità di prodotto immesso in consumo, espressa nella sua unità di misura (ad es.: il litro per benzina, gasolio e bevande alcoliche; il chilogrammo per il gpl; il metro cubo per il gas naturale; il chilowattora per l'energia elettrica).

L'Ufficio delle Dogane (struttura territoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) è l'organo della PA che, oltre ad amministrare il sistema doganale italiano e i processi di import-export, si occupa della gestione del tributo accisa, cioè presiede alle procedure connesse all'accertamento e alla riscossione di tale imposta e, grazie all'attività di presidio sul territorio, svolge il controllo su produzione, detenzione e circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa.


Gli operatori economici che sono tenuti a denunciare la propria attività all'Ufficio delle Dogane sono le aziende che producono, detengono, trasformano, commercializzano ed utilizzano i prodotti sottoposti ad accisa, cioè:

- raffinerie di petrolio
- depositi di prodotti energetici

- distributori di carburanti
- officine di produzione di energia elettrica
- liquorifici, distillerie, birrifici e microbirrifici
- detaglieri di lubrificanti e alcol
- esercizi di somministrazione di bevande alcoliche
- utilizzatori di prodotti sottoposti ad accisa in usi agevolati

Per comprendere a grandi linee come viene gestito il tributo accisa, possiamo considerare la vita fiscale di un'azienda.

Gli attori coinvolti sono l'azienda (altrimenti detta operatore economico) e l'Ufficio delle Dogane competente sul territorio nel quale insiste lo stabilimento industriale gestito dall'azienda. All'interno dello stabilimento viene prodotto il bene sottoposto ad accisa: possiamo ad esempio immaginare una raffineria di greggio, una fabbrica di biodiesel, una distilleria che produce grappa, una centrale di produzione di energia elettrica, ma le casistiche sono veramente tante.



Il titolare dell'azienda, prima dell'inizio dell'attività e dopo aver acquisito le opportune informazioni reperibili sul sito web dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o direttamente presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Ufficio delle Dogane, presenta un'istanza volta ad ottenere da quest'ultimo il rilascio della Licenza o dell'autorizzazione fiscale prevista dal Testo Unico delle Accise, il D.Lgs. n. 504 del 26/10/1995, più volte aggiornato. L'Ufficio, protocolla l'istanza e ne esamina il contenuto: l'istanza, infatti, deve essere corredata di tutta una serie di atti tecnici (quali progetti, relazioni, planimetrie, certificazioni e altro) inerenti l'attività produttiva e gli strumenti di misura necessari a quantificare (più propriamente, "accertare") il bene che sarà sottoposto ad accisa. Segue la Verifica di Primo Impianto presso lo stabilimento, con la quale l'Ufficio, attraverso propri funzionari in possesso di qualifiche tecniche (in primis, ingegneri):

- constata la corrispondenza delle informazioni riportate sull'istanza con lo stato reale
- appura la conformità dell'impianto con le normative fiscali
- applica se del caso suggelli o altri presidi di sicurezza sulle apparecchiature e sugli strumenti di misura rilevanti dal punto di vista fiscale
- impartisce al titolare dell'azienda eventuali prescrizioni volte a migliorare la sicurezza erariale

Viene redatto un Verbale di Primo Impianto che riassume gli assetti impiantistici e il quadro normativo applicabile, fornendo ulteriori informazioni utili all'azienda per una corretta gestione fiscale dell'impianto. Il Verbale è propedeutico al rilascio della Licenza di esercizio (o dell'autorizzazione), a seguito della quale l'azienda può iniziare ad operare.

Terminata questa fase istruttoria, l'azienda si troverà a svolgere con continuità la propria attività, non mancando di adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa:

- invio telematico all'Ufficio di dichiarazioni e comunicazioni
- versamenti di accisa relativi ai prodotti immessi in consumo
- tenuta di registri e quant'altro richiesto

Inoltre, la normativa prevede controlli anche presso lo stabilimento con periodicità ben definita, ovvero in base ad una attenta analisi dei rischi condotta dall'Ufficio: questi controlli hanno lo scopo di verificare eventuali comportamenti non in linea con i dettami normativi se non addirittura in frode dell'imposta dovuta.

Così come tutte le cose, nascono, vivono e muoiono, anche le aziende possono terminare la propria attività. In questa eventualità, il titolare dell'azienda deve presentare all'Ufficio un'istanza di cessazione cui seguirà un sopralluogo da parte dei funzionari dell'Ufficio con lo scopo di chiudere l'attività contabile dal punto di vista fiscale, eseguendo l'inventario finale e quantificando l'eventuale giacenza dei prodotti sottoposti ad accisa non ancora esitati e la chiusura dei registri prescritti. Infine, l'Ufficio cessa la Licenza o l'autorizzazione.